

ART. 22 DL 104/2023

In vigore dal 11 agosto 2023 al 9 ottobre 2023

Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136.

1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

In vigore dal 10 ottobre 2023

Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.64

COMPARE:

Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui ~~all'articolo 2~~all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare, del ~~decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267~~principio di adeguatezza, La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni; e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione; in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.64

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali

Formattato: wk-tooltip-wrapper, Tipo di carattere: +Corpo (Calibri), 11 pt, Colore carattere: Automatico, Motivo: Trasparente (Bianco), Legature: Standard + Contestuali